

Circolare n. 06 - fiscale
del 20.01.2025

Sommario

- 1. la proroga al prossimo 31 marzo 2025 dell'assicurazione sulle calamità naturali**
- 2. richieste di rateizzazione dei debiti: le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2025**

- 1 -

Premessa

Come abbiamo già avuto modo di precisare in una nostra precedente circolare, è stato approvato il 13 novembre scorso l'annunciato decreto sulle polizze rischi catastrofali per le imprese, misura proveniente dalla scorsa legge di bilancio.

La novità era stata, infatti, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, e dopo una serie di incontri, le norme attuative sono state approvate, in vista dell'obbligo per le imprese che doveva scattare dal 1° gennaio 2025.

Con l'approvazione del decreto Milleproroghe (decreto legge n. 202/2024) la scadenza prevista in origine per il 1° gennaio 2025 slitta al 31 marzo 2025.

In questi giorni dalla lettura dei giornali economici, emerge la possibilità di una ulteriore proroga al prossimo 30 aprile 2025.

Il lavoro dei ministeri è stato lungo perché complessi sono i meccanismi tecnici e attuariali per rendere sostenibile proprio l'obbligo a contrarre: il dissesto idrogeologico del territorio nazionale e l'incalzare dei cambiamenti climatici determinano rischi tali da mettere potenzialmente in crisi la capacità assuntiva delle compagnie operanti nel settore e il principio di mutualità.

Per agevolare l'assunzione di quei rischi, la legge ha introdotto la compartecipazione pubblico-privato, col sostegno riassicurativo che la SACE è autorizzata a concedere, sino a 5 miliardi di euro, stipulando con gli assicuratori una convenzione da approvare con l'entrata in vigore del Dm.

Infatti, in questo contesto, caratterizzato da rischi alti e dall'impossibilità per il settore pubblico di sostenere da solo indennizzi sempre più crescenti, la Legge di Bilancio 2024 ha reso obbligatoria per tutte le imprese (ad esclusione del settore agricolo e dei piccoli operatori) la polizza assicurativa contro le catastrofi naturali, le cosiddette Cat-Nat, chiedendo di fatto al settore assicurativo privato di svolgere un ruolo sociale contribuendo alla protezione del sistema economico nazionale.

Polizze rischi catastrofali imprese: in origine la scadenza era prevista al 1° gennaio 2025

I contenuti dello schema di decreto interministeriale erano già stati anticipati nel mese di settembre dal MIMIT.

L'obbligo assicurativo interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

Con l'evoluzione dei rischi climatici, il settore assicurativo deve continuare ad adattarsi e innovare, sviluppando prodotti flessibili e accessibili che rispondano alle specifiche esigenze di protezione della comunità.

È stata espunta la norma dell'obbligo assicurativo all'impresa utilizzatrice dei beni, quando la stessa non coincida con il proprietario e quest'ultimo non abbia provveduto ad assicurarli.

Di massima importanza risulta il ridimensionamento, rispetto alle previsioni di legge, della portata dell'obbligo a contrarre per le compagnie assicurative, rimasto in sostanza invariato rispetto alle bozze.

Le assicurazioni tenute ad offrire la copertura non sono tutte quelle operanti nel ramo 8 danni, ma solo quelle già attive nel settore e già sottoscrivono polizze a copertura dei medesimi danni oggetto di copertura obbligatoria; le altre potranno cimentarsi senza alcun obbligo.

Il MIMIT, inoltre, aveva chiarito che il decreto interministeriale implementerà quanto già previsto dal Ddl "Ricostruzione", che introduce l'obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofici: una disposizione volta a garantire maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, permettendo loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività.

Lo schema di decreto interministeriale MIMIT definisce:

- le imprese soggette all'obbligo assicurativo;
- l'oggetto della copertura assicurativa;
- le calamità naturali e gli eventi catastrofici da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).

I vantaggi per i virtuosi

Sulle modalità di determinazione e adeguamento del premio, il testo approvato dal Dm richiede non solo la proporzionalità al diverso livello di rischio all'interno del territorio nazionale: stabilisce che si dovrà stimolare, anche con una politica di sconto, la proattività delle imprese assicurate nell'adottare misure di sicurezza idonee a prevenire e gestire al meglio i rischi e proteggere i beni assicurati. Ciò conferma l'importanza della componente educativa dell'assicurazione danni nella moderna società del rischio.

In questo modo, le polizze Cat-Nat non solo risarciscono i danni, ma incentivano anche comportamenti virtuosi, riducendo il rischio complessivo e contribuendo alla resilienza delle comunità.

L'intervento assicurativo diventa quindi un elemento proattivo, capace di stimolare lo sviluppo di infrastrutture più sicure e resilienti.

Le esclusioni

Quanto alle condizioni minime di copertura, il Dm prevede alcune esclusioni, come quella sugli immobili con abusi edilizi.

Non sono poi coperti i danni diretti o indiretti di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose né quelli relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione. Ma, soprattutto, viene corretta l'esclusione per il fattore umano, che nella versione precedente pareva restringere insidiosamente l'ambito di garanzia, escludendola per tutti i danni conseguenza diretta e indiretta dell'azione dell'uomo.

Nella nuova formulazione, l'esclusione è limitata ai danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo, il che accade solo quando il danno catastrofico è stato direttamente indotto dall'azione umana (per esempio, l'incauta costruzione di un manufatto in zona franosa). In ogni caso, i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito degli eventi naturali non sono coperti.

Non sembrano esservi spazi per altre libere esclusioni di garanzia, tranne forse la (giusta) introduzione di periodi di carenza per evitare che imprese non assicurate si riversino a cercare copertura all'annuncio di una possibile imminente catastrofe.

- 2 -

Premessa

E' stato pubblicato nei giorni scorsi il decreto che disciplina le nuove rateazioni con l'agente della riscossione, a partire dalle istanze presentate dal 1° gennaio 2025.

Si tratta del provvedimento in attuazione della riforma della riscossione (decreto legislativo n. 110/2024) che stabilisce i casi in cui sussiste lo stato di difficoltà del debitore e indica il numero massimo di rate concedibili, a seconda del valore dei parametri di riferimento.

Il medesimo decreto, infine, dispone le modalità di documentazione dei parametri di legge.

Con debiti non superiori a 120mila euro, se il contribuente non comprova lo stato di difficoltà, il piano di rientro può avere comunque la durata massima di legge.

Le novità della riforma

La riforma allunga progressivamente la durata massima dei piani di rientro con l'agente della riscossione.

In particolare, per quanto attiene ai piani di rientro aventi ad oggetto somme non superiori ad € 120.000, per le quali il debitore si limita ad attestare lo stato di difficoltà, senza allegare alcuna documentazione a supporto, si stabiliscono i seguenti scaglioni di durata massima del piano:

- a. 84 rate mensili, per domande presentate negli anni 2025 e 2026;
- b. 96 rate mensili, per domande presentate negli anni 2027 e 2028;
- c. 108 rate mensili, per domande presentate dal 1° gennaio 2029 in poi.

Diversa è la scansione quando il debitore comprovi lo stato di difficoltà, anche nel caso in cui non vi sia tenuto, in quanto il debito non supera il limite di legge.

In tale eventualità, per somme maggiori di 120.000 euro, la durata massima può raggiungere le 120 rate mensili, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.

Per somme fino a 120.00 euro, invece, la durata massima del piano di rientro viene così modulata:

1. da 85 a un massimo di 120 rate, per istanze presentate negli anni 2025 e 2026;
2. da 97 a 120 rate, per istanze presentate nel 2027 e 2028;
3. da 109 a 120 rate, per istanze presentate dal 1° gennaio 2029.

Le previsioni del decreto

Il decreto in oggetto individua i seguenti parametri, per segnalare lo stato di difficoltà del debitore:

- a) per le persone fisiche e per le imprese individuali in contabilità semplificata, il valore Isee del nucleo familiare;
- b) per i soggetti diversi dai primi, invece, si assume il valore dell'indice di liquidità e il rapporto tra il totale del debito verso l'agente della riscossione e il valore della produzione.

Con riguardo ai primi, l'allegato 1 del decreto stabilisce che la situazione di difficoltà sussiste se il rapporto tra totale del debito (da rateizzare e già in dilazione), al numeratore, e l'Isee mensile moltiplicato per un coefficiente variabile in funzione dell'Isee stesso, al denominatore, è superiore a 1.

Il medesimo rapporto, inoltre, a seconda del valore ottenuto, indica il numero massimo di rate concedibili.

Per gli altri soggetti, la situazione di difficoltà è comprovata dal fatto che l'indice di liquidità (liquidità differita e corrente, al numeratore, e totale passività al denominatore) abbia valore inferiore a 1.

Nell'allegato 2 al decreto, si individua il numero massimo di rate concedibili attraverso il valore attribuibile all'indice Alfa, dato dal rapporto percentuale tra debito totale e valore della produzione. Per ditte individuali e società di persone, il denominatore è rappresentato dal totale dei ricavi e dei proventi.

Situazioni particolari

Sono poi ipotizzate due situazioni soggettive specifiche che riguardano:

- a) le pubbliche amministrazioni;
- b) i condomini.

Per le prime, lo stato di temporanea difficoltà è attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante oppure dall'organo amministrativo che certifichi la mancanza di liquidità necessaria per far fronte al debito.

In tale eventualità, a prescindere dall'importo del debito (minore o maggiore di 120.000 euro), l'agente della riscossione concede sempre 120 rate mensili, salvo diversa richiesta dell'ente.

Per i condomini, lo stato di illiquidità dato dal rapporto percentuale tra totale del debito e totale delle entrate risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, è maggiore del 10%.

In questo caso, la durata massima del piano è correlata al valore concretamente assunto dal predetto indice.

Modello applicativo dell'Agenzia Entrate

Si prevede che sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) venga messo a disposizione un applicativo che consente di simulare il numero massimo di rate concedibili per ciascun soggetto.

Il comportamento dello Studio

Lo studio resta a completa disposizione di aziende/contribuenti interessati alla presentazione dei nuovi piani di rateizzazione contattando direttamente la nostra collaboratrice Brigitta Biolzi (b.biolzi@studiobrogli.com).

Cordiali saluti.
Gianluca Broglio